



COMUNE DI ALCAMO

Provincia di Trapani

QUARTA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE DI STUDIO E CONSULTAZIONE
ATTIVITÀ PRODUTTIVE – AMBIENTE – SICUREZZA – MOBILITÀ URBANA – POLITICHE
AGRICOLE – POLITICHE ENERGETICHE

Verbale N° 52 del 23/04/2015

Da inviare a: <input type="checkbox"/> Sindaco <input type="checkbox"/> Presidente del Consiglio <input type="checkbox"/> Segretario Generale <input type="checkbox"/> Assessore _____	Ordine del Giorno:
	1. Comunicazione del Presidente; 2. Lettura del verbale della seduta precedente; 3. Redazione del <i>Regolamento delle strade rurali e forestali</i>; 4. Varie ed eventuali.
	Note

		Presente	Assente	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita
Presidente	Pipitone Antonio	SI		18,00	18,00	19,00	20,00
V. Presidente	Castrogiovanni Leonardo	SI		18,00	18,00	19,00	19,30
Componente	Campisi Giuseppe	SI				19,00	20,00
Componente	Coppola Gaspare	SI		18,00	18,00	19,00	19,30
Componente	Fundarò Antonio		SI				
Componente	Lombardo Vito	SI				19,25	20,00
Componente	Sciacca Francesco	SI				19,00	20,00

L'anno Duemilaquindici (2015), il giorno 23 del mese di Aprile, alle ore 18,00, presso la propria sala delle adunanze, ubicata nei locali di Via Pia Opera Pastore N° 63/A, si riunisce la Quarta Commissione Consiliare.

Alla predetta ora sono presenti il Presidente Pipitone e i Componenti Castrogiovanni Leonardo e Coppola Gaspare.

Il Presidente, coadiuvato dal Segretario Lipari Giuseppe, accertata la mancanza del numero legale, così come previsto dal vigente Regolamento Comunale, rinvia di un'ora la seduta.

Decorsa l'ora di sospensione, alle ore 19,00 risultano presenti il Presidente Pipitone e i Componenti Castrogiovanni Leonardo, Campisi Giuseppe, Coppola Gaspare e Sciacca Francesco.

Il Presidente, coadiuvato dal Segretario Lipari Giuseppe, accertata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

Il Presidente Pipitone dà lettura del **primo** punto all'O.d.G.: "**Comunicazioni del Presidente**".

Il Presidente Pipitone fa presente che non ci sono comunicazioni da fare.

Il Presidente Pipitone dà lettura del **secondo** punto all'O.d.G.: "**Lettura del verbale della seduta precedente**".

Il Presidente Pipitone dà lettura del verbale della precedente seduta. Si pone a votazione. Viene approvato, per alzata di mano, con voto unanime da parte dei Componenti presenti.

Il Presidente Pipitone dà lettura del **terzo** punto all'O.d.G.: "**Redazione del Regolamento delle strade rurali e forestali**".

Il Presidente Pipitone dopo avere dato lettura degli articoli realizzati nella precedente seduta, invita i Consiglieri a formulare proposte relativamente ai successivi articoli che qui di seguito, dopo ampia discussione ed approfondimento, vengono redatti.

Art. 9

GESTIONE DI FOSSI, CANALI E RIPE E PERTINENZE STRADALI E ACCESSI ALLE PROPRIETÀ PRIVATE

1. I Proprietari o i conduttori devono:

a) mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade in stato tale da impedire lo scoscendimento del terreno o l'ingombro del fosso o del piano viabile (aratura dei campi troppo vicina alla strada);

b) mantenere sgombri i fossi dal terreno che vi fosse eventualmente franato o da qualsiasi altro materiale, oltre che dalla vegetazione in modo da garantire il libero deflusso delle acque anche in caso di piene;

c) non modificare, interrompere o alterare il percorso e la dimensione dei fossi;

d) I proprietari dei terreni su cui defluiscono per via naturale acque di fondi superiori o acque derivanti da opere pubbliche, non possono impedire il libero deflusso delle stesse con opere di qualsivoglia natura, né provocare un cambiamento di percorso tale da arrecare danni ai fondi vicini o alle strade.

2. Con riferimento all'Art. 15 del D.L. 30 aprile 1992, n° 285 "Nuovo codice della strada", su tutte le strade e loro pertinenze è vietato:

a) Impedire il libero deflusso delle acque nei fossi laterali e nelle relative opere di raccolta e di scarico;

b) Impedire il libero deflusso delle acque che si scaricano nei terreni sottostanti;

c) Scaricare, senza regolare concessione, nei fossi e nelle cunette materiali o cose di qualsiasi genere o incanalare in esse acque di qualunque natura;

3. Al fine di salvaguardare la strada e le sue pertinenze è altresì vietato accatastare legname o altri materiali, o effettuare lavori di scavo o altre opere se non autorizzate, sul confine della strada medesima.

4. La fascia di rispetto sulla quale insiste il summenzionato divieto, anche se ricadente su area privata, è di 1 metro dal ciglio stradale.

5. Impedire, su terreni scoscesi, la caduta di massi o altro materiale sulla strada.

Nel caso di costruzione di accessi permanenti o temporanei, dalla sede stradale alla proprietà privata, dovrà essere richiesta apposita autorizzazione all'Amministrazione Comunale che indicherà con proprio atto la modalità di costruzione degli stessi.

Alle ore 19,25 entra il Consigliere Lombardo Vito.

Alle ore 19,30 escono i Consiglieri Castrogiovanni Leonardo e Coppola Gaspare.

Art. 10

SALVAGUARDIA DELLO STATO DEI LUOGHI.

1. E' fatto divieto di apportare modifiche alle dimensioni, alla struttura ed alle opere connesse alle strade comunali compresa la segnaletica stradale.

2. E' altresì fatto divieto di ostruire la sede delle strade comunali, vicinali e interpoderali, in tutto o in parte mediante accumuli di materiale di qualsivoglia natura, salvo quanto previsto in materia di occupazione di suolo pubblico.

3. E' fatto divieto di danneggiare il fondo stradale con operazioni di strascico di materiale di qualsiasi natura o con una condotta di guida non appropriata dei mezzi agricoli (es.: brusche partenze o frenate, derapate, ecc.) ovvero di transitare con mezzi cingolati su manti stradali bitumati o cementati.

4. Chiunque intende percorrere le suddette strade con automezzi con carichi di qualunque genere che per il loro peso e dimensioni possano danneggiare la sede stradale deve preventivamente chiedere l'autorizzazione al Comune.

5. Se, anche in presenza di autorizzazione, il transito di tali automezzi fosse causa di danno alla sede stradale, resta inalterato l'obbligo del ripristino. In questo caso non verrà comminata nessuna sanzione amministrativa.

6. L'attraversamento delle strade precedentemente descritte con condutture di qualsiasi tipo comporta l'obbligo del ripristino del fondo stradale in modo che anche in tempi successivi ciò non comporti disagio o pericolo per gli utenti, dovuto al crearsi di depressioni, avvallamenti o dossi riconducibili ai lavori sopra descritti. Gli attraversamenti ed i ponti devono essere eseguiti secondo le prescrizioni dettate dall'ufficio tecnico comunale.

7. E' fatto divieto di traino di qualunque oggetto o cosa, sulle strade oggetto del regolamento a fini venatori.

Art. 11 RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI

1. Qualora risulti che il proprietario di un fondo o chi per esso (conduttore, usufruttuario, affittuario, etc.) si sia impossessato di parte di superficie destinata a viabilità, fossi o altra superficie di uso pubblico, sarà soggetto all'obbligo di riconfinamento ed al ripristino delle aree stesse (sedi stradali, fossi, ect.) sostenendone tutte le spese conseguenti, comprese eventuali spese legali. In caso di inottemperanza ai lavori di ripristino, i medesimi saranno effettuati a cura del Comune con rivalsa piena ed incondizionata sugli inadempienti. Il soggetto responsabile della manomissione o alterazione dello stato dei luoghi sarà inoltre soggetto ad una sanzione amministrativa, entro i limiti di cui all'art.5 e commisurata dal Sindaco/Responsabile del Servizio in modo proporzionale alla superficie manomessa.

2. La sanzione amministrativa potrà essere eventualmente trasformata in prestazione d'opera. La sanzione amministrativa non verrà applicata nei primi dodici mesi dall'esecutività del presente regolamento qualora i soggetti responsabili di alterazione delle opere pubbliche si attivino autonomamente per la messa in ripristino dello stato dei luoghi entro i medesimi dodici mesi.

Art. 12 MANUTENZIONE DI ALBERI E SIEPI.

1. I proprietari dei terreni in adiacenza di strade comunali, vicinali o interpoderali sono tenuti a regolare le fronde degli alberi e le siepi di qualsiasi tipo in modo che esse non invadano la sede stradale causando ostacolo alla vista o alla circolazione, allo stesso modo dovranno essere trattati gli alberi posti in adiacenza delle predette strade, in modo che non venga in alcun modo arrecato pericolo agli utenti delle stesse. Qualora per effetto di intemperie o altro ramaglie, fronde o alberi interi invadano la sede stradale i proprietari o aventi diritto dei fondi confinanti alla sede stradale da cui provengono gli ingombri sono tenuti all'immediata rimozione così come sono tenuti ad eliminare eventuali pericoli determinati da piante pericolanti, secche o instabili sul bordo stradale, non appena sia rilevato il problema. Allo stesso modo vanno regolate radici sporgenti o sotterranee che arrechino o possano arrecare danno alla circolazione stradale ed alla strada stessa, tramite recisione della

parte di radice potenzialmente pericolosa. Qualora ciò non dovesse essere eseguito dal proprietario del terreno sarà lo stesso Comune a provvedere, addebitandone i costi al proprietario.

Art. 13 MANUTENZIONE DELLE STRADE

1. La manutenzione delle strade comunali è di competenza comunale.
2. La manutenzione ordinaria delle strade interpoderali spetta di norma ai proprietari dei poderi serviti dalle stesse, anche qualora il Comune avesse provveduto in date antecedenti a quella di entrata in vigore del presente testo, a lavori di ripristino.
3. La manutenzione ordinaria, delle strade vicinali, consortili spetta ai proprietari dei fondi serviti dalle medesime.
4. La manutenzione straordinaria delle strade interpoderali e vicinali per quanto riguarda modalità di intervento e tempistica è a totale discrezione dell'ente che può però coinvolgere i proprietari dei terreni serviti dalle strade interessate nel finanziamento dell'opera.

TITOLO IV ATTIVITA' AGRICOLE

Art. 14 PULIZIA DELLE STRADE

1. Chiunque, con qualsiasi mezzo, nel transitare sulle strade comunali e vicinali o sugli altri luoghi pubblici, lascia cadere letame, terra, fango, sabbia, ghiaia o altri detriti o materiali provocandone l'imbrattamento, anche trasportati dalle ruote dei veicoli, in base alle norme del vigente codice della strada è tenuto a provvedere immediatamente allo sgombero del materiale e della pulizia dell'area interessata.

Art. 15 CUSTODIA DI ANIMALI IN TRANSITO

1. Lungo le vie pubbliche o di uso pubblico, nessun animale bovino, equino, ovino, caprino e suino può essere lasciato senza custodia.

Alle ore 20,00 il Presidente dichiara sciolta la seduta, rinviando la redazione dei successivi articoli alla prossima seduta all'uopo convocata.

IL SEGRETARIO
LIPARI GIUSEPPE

IL PRESIDENTE
PIPITONE ANTONIO